GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO

N.° 66 — **TORINO, Sabato 16 Marzo** — **1861**

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino . . . . L.	40	21	11
» Provincie, Toscana e Romagna . . . »	48	25	13
» Estero (franco ai confini) . . . . »	50	26	14

Torino alla Tipografia G. FAVALE e C., via Bertola (già Gambero), n. 1. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.
Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 d'ogni mese.
Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci, e Francia . . . . . L.	80	46	26
» detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento (franco) . »	58	30	16
Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano »	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Term. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. o. 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
14 Marzo	742,08	741,80	741,82	+ 9,1	+ 12,7	+ 16,3	+ 6,0	+ 9,0	+ 11,0	+ 0,8	O.S.O.	S.S.O.	S.S.O.	Nuv. a liste	Nuv. a liste	Nug. sottili

PARTE UFFICIALE

TORINO, 15 MARZO 1861

Il N. 4653 della Raccolta uffic. degli Atti del Governo contiene il seguente Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc.

Veduto l'art. 5 del Decreto del Governo della Toscana in data dell'8 marzo 1860, col quale all'effetto di raccogliere il capitale effettivo di *trentatre milioni* di lire italiane occorrente alla costruzione della strada ferrata da Livorno al confine Pontificio non che del braccio dal Fitto di Cecina alle Moie, il Governo medesimo è stato autorizzato a contrarre un imprestito rappresentato da Obbligazioni al portatore del valore nominale di italiane lire 500 ciascuna, fruttanti l'interesse del 5 p. 0[0 all'anno e rimborsabili alla pari in 99 anni, mediante estrazione a sorte da farsi annualmente;

Veduto il Decreto Reale dell'8 luglio 1860, col quale venne stabilito che per procurare il capitale effettivo suindicato dovessero alienarsi 84 mila Obbligazioni;

Considerando che per le variate condizioni del commercio il detto numero di Obbligazioni non è più sufficiente allo scopo, ed è perciò necessario di estenderlo fino a ottantanovemila cento;

Sulla proposizione del Ministro delle finanze,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Il numero delle Obbligazioni al portatore del valore nominale di lire italiane cinquecento ciascuna, che l'Amministrazione del Debito Pubblico sedente a Firenze fu autorizzata ad emettere col Decreto Reale dell'8 luglio 1860, è portato da ottantaquattromila a ottantanovemila cento.

Art. 2. Le Obbligazioni di cui all'articolo precedente porteranno la decorrenza degl'interessi alla ragione del 5 per cento all'anno dal 1.o gennaio 1861, pagabili a semestri maturati il 1.o gennaio e 1.o luglio di ciascun anno agli esibitori dei relativi Buoni (Vaglia).

Art. 3. A ciascuna Obbligazione saranno uniti trenta Buoni (Vaglia) pel ritiro semestrale dei frutti pel corso di quindici anni.

Esauriti i detti Buoni, le Obbligazioni tuttora vigenti saranno concambiate in altre corredate di una nuova serie di trenta Buoni per altri quindici anni, e così successivamente finchè non siano consegnati tutti i Buoni competenti a ciascuna Obbligazione. Nell'ultimo cambio le Obbligazioni non avranno che diciotto Buoni pei nove anni che mancheranno a compire il lasso dei 99 anni, nei quali la totalità delle Obbligazioni emesse deve essere rimborsata.

Art. 4. Le Obbligazioni suddette avranno l'impronta di un bollo a secco rappresentante lo Stemma Reale, colla leggenda intorno: *Uffizio del Debito Pubblico in Firenze*. Anche i Buoni semestrali avranno un bollo a secco portante la semplice inscrizione: *Uffizio del Debito Pubblico*.

Art. 5. La carta sulla quale saranno stampate le Obbligazioni sarà bianca da un lato e di color giallo-rosa dall'altro, nel centro conterrà espresso in filigrana lo Stemma Reale colla inscrizione: *Imprestito per la strada ferrata Maremmana autorizzato con Decreto del Governo Toscano dell'8 marzo 1860 emesso con Reale Decreto dell'8 luglio 1860*, e da ambidue i lati nel luogo che sarà occupato dai Buoni avrà la inscrizione: *Strada ferrata Maremmana*.

Art. 6. Gl'interessi semestrali delle Obbligazioni saranno pagabili:

a) In Torino ed in Firenze dalle Casse delle Amministrazioni del Debito Pubblico;

b) In Milano, Genova e Livorno, e nelle altre città che venissero in seguito per tale effetto designate dal Ministro delle Finanze, dalle Casse governative.

Art. 7. L'estinzione delle Obbligazioni al portatore, di cui nel presente Decreto, nel periodo di 99 anni, a tenore dell'art. 5 del Decreto del Governo Toscano dell'8 marzo 1860, avrà luogo mediante pubblica estrazione a sorte da operarsi il 10 dicembre di ciascun anno per cura dell'Amministrazione del Debito Pubblico sedente in Firenze.

Il capitale integrale nominale di ciascuna Obbligazione estratta verrà rimborsato il 1.o gennaio dopo l'avvenuta estrazione dietro la restituzione della Obbligazione stessa munita dei Buoni semestrali non scaduti.

Il rimborso del capitale seguirà in Firenze dalla Cassa del Debito Pubblico.

Art. 8. È approvata la Tabella al presente Decreto unita, vista d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, riguardante il ripartimento dei fondi da stanziarsi annualmente nel bilancio dello Stato per il servizio degli interessi e per quello dell'estinzione delle Obbligazioni di cui nel presente Decreto.

Art. 9. Le cartelle di godimento che l'Amministrazione del Debito Pubblico sedente a Firenze fu pure autorizzata col suddetto Decreto Reale dell'8 luglio 1860 ad emettere per la percezione eventuale della metà [illegible] degli utili verificabili nell'esercizio della strada ferrata, dopo le prelevazioni indicate nell'art. 16 del Decreto del Governo della Toscana dell'8 marzo 1860, sono anch'esse portate dal numero di ottantaquattromila a quello maggiore di ottantanovemila cento.

Art. 10. A ciascuna di queste cartelle saranno uniti trenta Buoni (Vaglia) pel ritiro della metà degli utili sudd. tti pel corso di 30 anni, al termine del quale la cartella verrà cambiata con altra corredata di una nuova serie di Buoni, e così successivamente finchè siano consegnati tutti i Buoni dovuti a ciascuna cartella.

Art. 11. Le cartelle di godimento e i relativi Buoni saranno rispettivamente muniti dei medesimi bolli a secco di cui è parola nel precedente art. 4.

Art. 12. Le suddette cartelle saranno impresse con inchiostro turchino sopra carta bianca avente nel centro in filigrana lo Stemma Reale e la inscrizione: *Strada ferrata Maremmana autorizzata per Decreto del Governo Toscano dell'8 marzo 1860*, e dai lati la inscrizione: *Strada ferrata Maremmana*.

Art. 13. I proventi di queste cartelle sono pagabili dalle Casse di cui nel precedente art. 6.

Art. 14. Tanto le Obbligazioni dell'imprestito, quanto le cartelle di godimento della prima emissione, saranno firmate dal Direttore dell'Amministrazione del Debito Pubblico sedente in Firenze, cavaliere Giuseppe Gasbarri, e dal primo Ragioniere dell'Amministrazione medesima Pietro Tartini.

In luogo però del Direttore potranno essere firmate dall'avvocato Pietro Collarini, commesso aggregato in detta Amministrazione, ed in luogo del primo Ragioniere potranno essere firmate da Gaetano Cartei, secondo Ragioniere nell'Amministrazione stessa.

Per la rinnovazione a suo tempo delle Obbligazioni dell'imprestito e delle cartelle di godimento, saranno fatti conoscere, mediante Decreto del Ministro delle Finanze, i Funzionarii incaricati delle relative sottoscrizioni.

Art. 15. Colle disposizioni contenute nel presente Decreto rimangono pienamente abrogate quelle contemplate dal Decreto Reale 8 luglio 1860.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chi spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, il 10 febbraio 1861.

VITTORIO EMANUELE.

F. S. VEGEZZI.

(La Tabella si pubblicherà nei prossimi numeri).

S. M., sulla proposizione del Ministro della Guerra, ha fatto le seguenti nomine e disposizioni:

Con Decreti del 21 febbraio 1861.

Rapisardi Enrico, ufficiale dello sciolto esercito delle Due Sicilie, ammesso in servizio effettivo col grado di capitano nel 13 regg. fant.;
De Rada Francesco, id., id. nel 19 id.;
Wenzel Pasquale, id., id. id.;
Schokotnigg Emanuele, id., id. nel 32 id.;
De Müller Baldassare, id., id. luogoten. nel 17 id.;
Paone Michele, id., id. nel 45 id.;
Castellano Federico, id., id. id.;
De Benedictis Gio. Batt., id., id. nel 53 id.;
Trucchi Carlo Alberto, id., id. id.;
Garbella Giuseppe, id., id. nel 18 id.;
Garritano Vincenzo, id., id. nel 28 id.;
Locascio Carlo, id., id. nel 20 id.;
Martucci Lucca, id., id. sottoten. nel 46 id.;
Ferrarelli Giacinto, id., id. nel 21 id.;
Cafaro Nicola, id., id. luogoten. nel 22 id.;
Pinedo Ernesto, id., id. sottoten. nel 4 id.;
Capece-Minutolo Giovanni, id., id. nell'11 id.;
Trotti Enrico, id., id. nel 19 id.;
Morcaldi Gabriele, ufficiale nello Stato-maggiore dello sciolto esercito delle Due Sicilie, destinato presso il Comando militare col grado di capitano alla piazza di Savigliano;
De Roberto Federico, id., id. del circond. d'Ancona;
Scarpelli Francesco, id., id. id. di Piombino;
Pomarici Gaetano, id., id. id. di Volterra;
Merolla Luigi, id., id. luogot. id. di Parma;
Russo Gaetano, id., id. sottot. id. di Viareggio;
Gomez-d'Arza Edoardo, id., id. id. di Castiglione;
Henke Luigi, id., id. id. di Como;
Cioffi Gaetano, id., id. id. di Cremona;
De Rosa Michele, id., id. id. di Lodi;
Doano Secondo Giuseppe, luogotenente nello Stato Maggiore delle piazze, applicato al Comando Militare del circondario di Novi, trasferto nel 19 reggim. di fanteria;
Decaroli Felice, già sottotenente nell'esercito austriaco, nominato sottotenente nel Corpo dei volontarii della Guardia Nazionale (1.o batt.);
Nicoletti Giacomo, id., id.;
Simonetta Francesco, già colonnello comand. il 1. regg. Volontari dell'Italia Meridionale, dispensato dal servizio per volontaria dimissione;
De Verneda Ermenegildo, capitano nel 17 reggim. di fanteria, id.;
Bolognini Giuseppe, luogotenente nel Corpo dei Volontarii Nazionali, id.;
Degrossi Gio. Battista, sottoten. nell'Arma di fanteria, temporariamente destinato al 2.o batt. Vol. della Guardia Nazionale, id.;
Venturini Giuseppe, sottoten. nel 1.o batt. del Corpo Volontarii della Guardia Nazionale, dimesso dal suo grado e cancellato dai ruoli dell'ora detto Corpo.

Con Decreti del 24 detto

Bertetti Antonio Francesco, furiere maggiore addetto alla Scuola Militare di fanteria in Ivrea, promosso al grado di sottoten. nell'Arma di fanteria, continuando a far parte del personale permanente di detto militare Istituto;
Bonelli Cesare, furiere, id.;
Cordara Bartolomeo, furiere d'Amm., id.;
Ceroni Riccardo, maggiore nello Stato Maggiore delle piazze, applicato al Comando Militare del circondario di Bologna, collocato in aspettativa per riduzione di personale;
Roncaglia Francesco, già luogotenente nel R. reggimento infanteria di linea estense, ammesso luogot. nell'arma di fanteria del R. Esercito con riserva di anzianità e collocato in aspettativa per iscioglimento di Corpo;
Bruno Paolino, capitano nell'arma di fanteria, addetto al Collegio Militare di Firenze, trasferto nello Stato Maggiore delle piazze e destinato al Comando Militare del circondario di Bologna;
Genta Antonio, luogoten. nel Corpo dei Bersaglieri, dispensato dal servizio per demissione volontaria;
Rossignoli Paolo, luogotenente nello Stato Maggiore delle piazze, applicato al Comando Militare del circondario di Milano, id. id.;
Vignoli Adriano, sottoten. nel Corpo dei Volontarii dell'Italia Meridionale, id. id.;
Scarpelli Ettore, ufficiale dello sciolto esercito delle Due Sicilie, ammesso in servizio effettivo col grado di luogotenente nelle compagnie Veterani;
Calabria Filippo, id. id. id.;
Bussi Domenico, id. sottotenente id.;
Contini Luigi, id. id. id.;
Chiodelli Alessandro, id. id. id.;
Campanile Giovanni, id. id. id.;
Amato Francesco, id. id. id.;
Fedele Stefano, id. id. id.;
Lalatta Costerbosa marchese Antonio, luogotenente colonnello dell'arma di fanteria in aspettativa, richiamato in servizio effettivo nello Stato Maggiore delle piazze e destinato al Comando militare della piazza di Napoli;
Calvi Ignazio, maggiore nello Stato maggiore delle piazze in aspettativa, richiamato in servizio effettivo nello Stato Maggiore ora detto e destinato id.;
Gazzadi Giuseppe, capitano id. id.;
Del Rosso nobile Salvatore, capitano id. id.;
Giuliani Aureliano, luogotenente nel Corpo dei Carabinieri Reali, promosso al grado di capitano nello stato Maggiore delle piazze e destinato presso il Comando militare del circondario di Cesena;
Arduini Pietro, sottotenente nello Stato Maggiore delle piazze in aspettativa, richiamato in servizio effettivo nello Stato Maggiore ora detto e destinato presso al Comando militare del circondario di Pesaro;
Zigiotti Pietro, sottotenente id. id. di Camerino;
Leotardi di Boyon cav. Felice, furiere nelle compagnie Veterani, promosso al grado di sottotenente nello Stato Maggiore delle piazze e destinato presso il Comando militare del circondario di Milano;
Vitali cav. Scipione, capitano nell'arma di fanteria in aspettativa, richiamato in servizio effettivo e nominato ufficiale istruttore del tribunale militare di Napoli;
Capredoni Cesare Francesco, luogotenente id. id. nel 17 reggimento di fanteria;
Pandolfini conte Edoardo, id. id. 5.o id.;
Molinari Antonio Luigi, id. id. 24.o id.;
Leoni Luigi, sottotenente id. id. 20.o id.;

Con Decreti del 28 febbraio 1861

Galli della Loggia cav. Gaetano Maria, capitano nel R. Corpo d'Artiglieria, nominato ufficiale d'ordinanza effettivo di S. A. R. il principe Eugenio di Savoia Carignano;
Perrone di S. Martino cav. Ferdinando, sottotenente nell'arma di cavalleria in aspettativa, nominato ufficiale d'ordinanza onorario id.;
De Cardenas cav. Giuseppe, capitano nel 4.o reggimento di fanteria, collocato in aspettativa in seguito a sua domanda per motivi di famiglia;
Zoli Antonio, guardarme nello Stato Maggiore delle piazze, applicato al comando militare del forte di Rubbiera, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio;
Bigliotti Ferdinando, sottotenente nel 35 reggimento di fanteria, dispensato dal servizio per dimissione volontaria;
Guidoni Giovanni, sottotenente nel Corpo dei Volontari dell'Italia meridionale id.;
Malerì Giacomo, sottotenente id. id.

S. M., con Decreti Reali del 10 marzo, ha fatto, sopra proposta del Ministro della Guerra, le seguenti nomine e disposizioni nell'arma d'Artiglieria:

Corporandi d'Auvare cav. Alessandro, maggior generale comandante territoriale d'artiglieria in Firenze, venne esonerato da tal carica e fu nominato membro del Comitato d'artiglieria;
Parropassu cav. Giuseppe Antonio, colonnello comand. il 2.o reggimento d'artiglieria, venne esonerato da tal comando e fu nominato comandante territoriale d'artiglieria in Firenze;
Mafaldi Giacomo Filippo, maggiore addetto al 1.o regg. dell'arma d'artiglieria, è nominato comandante il 9.o regg. dell'arma stessa;
Filiotto Antonio, sottoten. nell'artiglieria del Corpo dei volontari dell'Italia meridionale, dimesso dietro sua domanda.

Per Decreto Reale del 10 corrente il dottore Giacomo Silvestrini, verificatore delle caserme, venne collocato in aspettativa per soppressione d'impiego.

S. M., si è degnata in udienza del 10 corrente di fare, sopra proposta del Ministro dell'Interno, le seguenti nomine nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:

A Commendatore
Duca Sforza Cesarini Lorenzo.

Ad Ufficiali
Teologo avv. Pavarino Giovanni;
Conte Franchi di Pont Luigi;
Conte Manzoni Tommaso;
Marchese Gentile Gian Carlo.

A Cavalieri
Avv. Masi Giuseppe;
Ingegnere Costamezzana Marcello;
Conte Crescini Malaspina Luigi;
Cav. Baccagni Costantino;
Dott. Bagnis Amedeo;
Sig. Vallo Angelo;
Dott. Baino Giovanni;
Conte Mercatili Gio. Batt.;
Ingegnere Pecco Edoardo;
Maggiore Ferraresi Onorio;
Sig. Bonelli Federico;
Sig. Talentoni Bartolo;
Sig. Oliveri Felice;
Notaio Viola Felice Maria.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

TORINO, 15 MARZO 1861

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.
Direzione generale delle Poste.

Da qualche tempo questa Direzione generale riceve querele per deviamento di lettere e di giornali.

Le continue cure dell'Amministrazione e la moltiforme sua vigilanza hanno dovuto persuadere che alcuni di questi inconvenienti sono da attribuirsi a combinazioni difettose nel servizio di trasporto dei dispacci, non ancora ovunque sistemato secondo i bisogni di ogni Provincia ed in ispecie di quelle recentemente annesse, ma che buona parte dei disguidi proviene essenzialmente dagli equivoci cui dà luogo il numero straordinario di paesi che, in Italia più che altrove, portano uno stesso ed identico nome.

Mentre pertanto questa Direzione generale si occupa attivamente di correggere e di armonizzare tra di loro i diversi movimenti dei dispacci deve invitare il pubblico a seguire il sistema già adottato con tanta utilità così in Francia, come in Inghilterra ed in Germania, quello cioè di mettere sull'indirizzo delle lettere e delle stampe, oltre al paese di destino, anche la Provincia o il Circondario di cui questo fa parte.

Torino addì 11 marzo 1861.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.
Avviso.

Ai servizi marittimi contemplati nell'avviso di concorso che venne inserto nel num. 59 del Foglio Ufficiale (venerdì 8 corrente) debbonsi aggiungere:

Due viaggi da Genova a Palermo e viceversa, di cui uno diretto, e l'altro con approdo a Livorno.

Un viaggio da Genova a Messina e viceversa con approdo a Livorno.

Torino, li 11 marzo 1861.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Nella seconda quindicina del mese di maggio avrà luogo l'esame per l'ammissione di aspiranti alla Superiore Carriera dell'Amministrazione Provinciale.

Tale esame verserà sopra l'applicazione dello Statuto, del Codice civile, della Legge Elettorale, sopra i canoni fondamentali della Pubblica Economia, sulle basi della competenza delle diverse giurisdizioni, e sopra quelle della Procedura, specialmente relativa al contenzioso amministrativo, e sarà dato per iscritto e verbale da una Commissione Centrale creata da S. M. e

secondo le norme stabilite dal Programma Ministeriale approvato in data del 12 luglio 1855.

L'esame in iscritto consisterà nello scioglimento di due diversi quesiti, l'uno in lingua italiana, l'altro in lingua francese.

Nella soluzione di questi quesiti, i candidati dovranno stabilire con precisione i veri punti cardinali della questione, indicare la legge applicata, esaminarne lo spirito e risolvere intieramente il dubbio proposto.

Coloro che desiderano d'essere ammessi, dovranno presentare prima del primo maggio a questo Ministero apposita domanda corredata dal certificato d'avere conseguito la laurea in leggi.

Nel presentare tale domanda sono pregati di voler indicare con precisione il luogo della loro dimora.

SITUAZIONE DELLA BANCA NAZIONALE

a tutto il giorno 2 marzo 1861.

Attivo.

Numerario in cassa nelle sedi	L. 23,680,460 66
Id. id. nelle succurs.	3,991,292 72
Id. id. in via dall'estero	»
Portafoglio nelle sedi	31,784,073 13
Anticipazioni id.	14,298,176 67
Portafoglio nelle succurs.	8,033,582 60
Anticipazioni id.	2,591,378 36
Effetti all'incasso in conto corrente	3,021,457 52
Immobili	2,083,072 71
Fondi pubblici	11,799,430 33
Azionisti, saldo azioni	10,000,000 »
Spese diverse	794,662 22
Indennità agli azionisti della Banca di Genova	644,444 45
Tesoro dello Stato (Legge 27 febb. 1856)	371,666 16
Totale L.	123,101,847 55

Passivo.

Capitale		L. 40,000,000 »
Biglietti in circolazione		45,725,600 »
Fondo di riserva		4,192,196 07
Tesoro dello Stato conto corrente		
Disponibile	5,360,933 84	
Non disponibile	4,452,258 18	9,813,192 02
Conti correnti (Dispon.) nelle sedi		2,148,675 03
Id. (Id.) nelle succurs.		13,552 87
Id. (Non disp.)		326,818 93
Biglietti a ordine (Art. 21 degli Statuti)		533,155 26
Dividendi a pagarsi		76,201 »
Risconto del semestre precedente e saldo profitti		358,675 78
Benefizi del 6.tre in corso nelle sedi		481,157 12
Id. id. nelle succurs.		88,961 81
Benefizi comuni		22,501 60
Tesoro dello Stato conto prestito		10,841,014 02
Diversi non disponibile		6,276,818 04
Totale L.		123,101,817 53

SVIZZERA

Si legge nella *Gazzetta Ticinese* del 13:

Il Consiglio federale, con sua circolare del 27 febbraio ai Cantoni, nota che la landwehr forma parte integrante delle forze militari del paese, di cui si può disporre in caso di pericolo: che però non può esser lasciato all'arbitrio di ciascun Cantone il determinare la cifra; ma la legge prescrive che in essa deve entrare ogni uomo dopo compito il tempo di servizio nell'attiva e nella riserva, fino all'età di 44 anni. Il Consiglio ritiene che, se la legge è eseguita, la landwehr debba comprendere in ciascun Cantone il 3 p. 0[0] circa della popolazione. Insta perchè tanto a tale riguardo, quanto per l'armamento e l'organizzazione della landwehr si compiano le prescrizioni della legge.

Si conferma che il Consiglio federale ha dato al suo rappresentante a Parigi instruzioni intorno a negoziazioni di un trattato di commercio.

INGHILTERRA

Alla Camera dei Comuni, seduta dell'11 marzo,

Lord C. Paget presenta il bilancio della marina. La cifra di quel bilancio somma a 12,029,475 lire sterline (300 milioni di franchi) è una diminuzione di 806,625 sterline (20 milioni di franchi) sulle spese dell'anno scorso.

La diminuzione riguarda la spesa pel numero degli uomini e del loro approvvigionamento del pari che il credito accordato pel salario degli operai che fabbricano razzi. Avvi un aumento nel credito relativo alle munizioni.

Sir J. Pakington discute l'esposto da lord C. Paget, e insiste su ciò che fu detto dell'imperfezione della disciplina della marina.

Bright dice che la Camera non deve riporre alcuna fiducia nelle statistiche ufficiali. Quanto allo sgomento dei preparativi della Francia essa poggia sulla più rea e mostruosa falsità e il governo è colpevole nel permettere che si accreditino tali bugie. Non vi sarebbe niente di più facile che portare il bilancio da 3 a 4 milioni di sterlini.

Lord Palmerston. L'onorevole oratore ha detto essere notabile la facilità con cui si cangia consiglio passando dagli scanni dell'opposizione a quelli del ministero. Ciò è ben naturale. Le persone che non hanno la risponsabilità cui abbiamo noi, che non sanno quanto sappiamo noi, sovente non hanno affatto le stesse idee di noi. Ciò è sì vero che se il sig. Bright si venisse ad assidere fra noi diverrebbe tosto il più zelante partigiano di buone difese militari e marittime.

L'onorevole signore ha detto che noi eravamo colpevoli nel tacerci e non ismentire le asserzioni erronee. Io non mi voglio esporre ulteriormente a questo rimprovero e in conseguenza do la più ricisa smentita alle erronee asserzioni del sig. Bright (Risa ed applausi). Si venne qua con opinioni fondate sopra estratti di giornali scozzesi, sopra storie che furono raccontate a certi membri dai loro amici di Parigi e sopra smentite date da persone interessate a fuorviare l'opinione pubblica dell'Inghilterra, e a farci credere non esservi niente di più falso che i preparativi marittimi della Francia. Queste persone rappresentano la parte del cavallo di Troja per ingannarci e nasconderci il pericolo reale a cui possiamo essere esposti. Ma io vi dico: *equo ne credite teneri.*

Quanto è inconciliabile l'argomento dell'onorevole membro di Sunderland colla sua dichiarazione dell'altro giorno. Egli ci diceva allora che il ministro della marineria di Francia erasi sforzato di persuadergli che la Francia non aveva marina, o almeno ne aveva una meno numerosa della nostra, e che aveva risposto al ministro francese, se non all'imperatore stesso, che l'Inghilterra doveva avere una marina il doppio considerabile che quella della Francia: che era inutile che si costruissero bastimenti in Francia, perchè l'Inghilterra farebbe tutti i sacrifizi necessari, determinata ad aver sempre il doppio di marina e di vascelli. Ed il mio onorevole amico accusò iersera il governo, che tuttavia non ha il doppio di vascelli della marina francese, poichè dice che noi abbiamo 140 vascelli di una certa categoria e i Francesi 75.

È realmente un chiuder gli occhi all'evidenza il pretendere che la politica della Francia (nè la biasimo perciò) è creare una marina, se non superiore, almeno eguale alla nostra.

Un esempio proverà che l'onorevole rappresentante di Sunderland fu ingannato da' suoi amici di Parigi. Egli vi ha raccontato che 16 pacchetti, molto innocenti e destinati al servizio di una linea transatlantica tra la Francia e l'America, furono riuniti al naviglio francese, non essendo necessari pel servizio della posta e perchè non si sapeva che farne. Ora io so qualche cosa intorno a que' 16 legni, poichè a quel tempo era a capo del ministero degli esteri, e so che erano stati perfettamente costrutti per essere vascelli da guerra e che la allegata loro destinazione ad un servizio transatlantico non era che una finzione. Un bel giorno essi furono aggiunti al naviglio da guerra e non fu più quistione di navigazione transatlantica.

Quanto ai legni della marina francese, il numero ne fu considerevolmente accresciuto, e noi non siamo oggi nella condizione che, come dichiara l'onorevole rappresentante di Sunderland, noi dobbiamo avere: ecco per quali ragioni.

La Francia infatti non ha stabilimenti coloniali come l'Inghilterra, il suo commercio è molto meno considerevole, essa ha meno stazioni navali di noi. Ma l'onorevole rappresentante di Portsmouth ha notato egli stesso che la Francia stabilisce stazioni da guerra in tutte le parti del mondo in cui noi abbiamo stazioni commerciali, di modo che se sopravvenisse una sgraziata differenza fra i due paesi, la marina francese si troverebbe in grado d'interrompere gli affari commerciali di quel paese. Noi siamo obbligati di sparpigliare le nostre forze in tutti gli angoli del mondo: la Francia può fare appunto il contrario.

Qual biasimo non incontrerebbe il governo se non soddisfacesse a questo dovere e se gl'interessi avessero a soffrirne per mancanza di protezione? Non sarebbe egli risponsabile de' disastri che potrebbero derivarne?

Duolmi dover discutere la possibilità di una guerra fra due nazioni, le quali, io lo spero, resteranno unite per lungo tempo: ma se la pace dev'essere mantenuta fra due grandi, ricche e possenti nazioni, è d'uopo che nè l'una nè l'altra siano in grado d'aver alcun che a temere.

Quanto ai marinai, l'onorevole mio amico vi ha detto che la Francia ne aveva 34 o 35,000, ma nello spazio di pochi mesi può aumentare questo numero di 50,000 altri. Ma si è detto: per ciò la Francia deve prendere tutti i pescatori delle sue coste, tutti i marinai della sua marina mercantile. E perchè non lo farebbe essa? Se la guerra scoppiasse, questo è precisamente ciò ch'essa farebbe: essa incorporerebbe tutta la sua marina mercantile nella sua marina da guerra.

Non è dunque un argomento l'asserire che per ottenere quei 50,000 uomini la Francia sarebbe forzata di prendere tutta la sua marina mercantile e i suoi pescatori: questo è appunto ciò che farebbe la Francia, e colla maggior facilità del mondo. Quanto a noi, non abbiamo le stesse risorse, perchè le nostre istituzioni non attribuiscono al governo il potere di portar via tutta la popolazione civile.

La nostra marina è in una condizione soddisfacente per ciò che concerne i navigli ad elice e quelli di legno. Esiste un punto nullameno sul quale non si può essere soddisfatti: voglio parlare dei navigli in ferro. I Francesi posseggono già alcuni di questi navigli intieramente finiti, altri sono in costruzione, e sotto questo rapporto, ci sono superiori. Ultimamente fu dato l'ordine di costruire dieci nuovi vascelli di questo genere. Parmi dunque non doversi dire in alcun modo che il servizio navale in Inghilterra è più notevole di quello che esigano gl'interessi e la sicurezza del paese. Sono persuaso che il paese è perfettamente a cognizione di questo.

Tutti sanno perfettamente in Inghilterra quali furono gli sforzi fatti dai diversi governi in Francia per stabilire una marina possente e formidabile. Ma oltre questa marina, essa ha un esercito di 600,000 mila uomini: essa ne ha 400,000 attualmente sotto le armi, e 200,000 in congedo temporario, spettanti a varii reggimenti, che possono essere in poche settimane chiamati sotto le armi. E se non si trattasse che d'operare nello Stretto, e di passare da una riva all'altra, i soldati potrebbero rendere grandi servigi nella manovra dei legni. Ma se qualche onorevole personaggio si reca a Parigi per domandare a' suoi amici francesi se essi hanno l'intenzione di attaccarci, essi rispondono naturalmente: « Neppur per sogno: noi abbiamo per voi la più stretta amicizia. »

Spero dunque che la Camera risponderà all'aspettazione del paese e che darà al governo i mezzi di mantenere la forza navale necessaria per la difesa e tutela del paese.

L'onorevole rappresentante di Birmingham pensa, a quanto pare, che il governo abbia qualche vantaggio personale a domandare forti somme; ma certamente se il governo potesse consultare i proprii desiderii, penso che egli li ridurrebbe quanto più gli fosse possibile. Egli non ha alcun interesse nè alcun vantaggio nel chiedere un vistoso bilancio della marina o della guerra; ma pensa che la sua responsabilità, la sicurezza e gl'interessi del regno non gli permettono di proporre un bilancio insufficiente.

La somma di 3,122.580 lire sterline è votata pel salario de' marinai e dei soldati della marina; 1,328,259 sterline pel loro nudrimento.

La Camera si aggiorna.

AUSTRIA

VIENNA, 11 *marzo*. Il podestà di Venezia conte Bembo è qui arrivato in missione. Oggi è stato ricevuto in udienza da S. M. ed ha pur l'onore di essere invitato alla mensa imperiale (*Osserv. triest.*).

AMERICA

Ecco la costituzione provvisoria degli Stati confederati in America:

Noi, deputati degli Stati sovrani e indipendenti della Carolina meridionale, della Giorgia, della Florida, dell'Alabama, del Missisipì e della Luisiana, invocando il favore di Dio onnipotente, ordiniamo colla presente e stabiliamo questa costituzione pel governo provvisorio di questi Stati per durare un anno cominciando dall'inaugurazione del presidente e finchè sia messa in vigore una costituzione permanente o confederazione fra i detti Stati.

ARTICOLO PRIMO.

Sezione 1. Tutti i poteri legislativi delegati colla presente saranno affidati al Congresso ora riunito, finchè non sia ordinato altrimenti.

Sezione 2. Quando nella rappresentanza di uno Stato si presenteranno vacanze, saranno riempite come ordineranno gli Stati.

Sezione 3. — 1. Il Congresso sarà il giudice delle elezioni, nomine e titoli de' suoi membri. Essendo presente un numero qualunque di deputati di una maggioranza degli Stati, costituiranno un *quorum* per vacare agli affari; ma un numero minore si può aggiornare di giorno in giorno, e può essere autorizzato ad esigere la presenza dei membri assenti. In tutte le quistioni sottomesse al Congresso ogni Stato avrà il diritto d'un voto e sarà rappresentato dai deputati presenti.

2. Il Congresso può determinare il regolamento dei suoi lavori, punire i suoi membri per condotta sregolata, e, col concorso dei due terzi, scacciare un membro.

3. Il Congresso terrà un giornale de' suoi lavori e lo pubblicherà di quando in quando, tranne le parti che, giusta la sua opinione, possono richiedere il segreto; e i sì e i no dei membri su ciascuna questione saranno, secondo il desiderio di un quinto de' membri presenti, iscritti nel giornale.

Sezione 4. I membri del Congresso riceveranno un compenso pel loro servizio, da regolare per legge e da pagare sul tesoro della Confederazione. In tutti i casi, tranne quello di tradimento, fellonia ed attentato alla pace, saranno esenti, per privilegio, dall'arresto durante le sessioni del Congresso, e per ogni discorso o discussione non potranno essere inquietati fuori della Camera.

Sezione 5. — 1. Ogni proposta che si sarà vinta nel Congresso, prima di diventar legge, sarà presentata al presidente della Confederazione. Se egli l'approva, la firma; nel caso contrario, la rinvia colle sue obbiezioni al Congresso, che inscrive le obbiezioni sul suo giornale e la esamina di nuovo. Se dopo il secondo esame i 2[3 del Congresso approvano la proposta, essa diventerà legge. Ma in ogni caso il voto sarà determinato per *sì* e *no*, e i nomi degli assenzienti e dei dissenzienti saranno iscritti sul giornale. Se una proposta non è rinviata dal presidente fra dieci giorni (tranne le domeniche) dopochè gli sarà stata consegnata, la proposta diverrà legge come se fosse stata segnata, a meno che il Congresso colla sua dilazione non impedisca il rinvio. In tal caso non sarà legge. Il presidente può impedire ogni impiego di crediti in una proposta.

2. Ogni ordine, risoluzione o voto destinato ad aver forza di legge sarà presentato al presidente, e prima di essere messo in vigore sarà approvato da lui, o, essendo disapprovato da lui, approvato da due terzi del Congresso giusta le regole prescritte per le proposte.

3. Sino all'inaugurazione del presidente tutte le proposte, ordini, risoluzioni e voti vinti nel Congresso avranno forza di legge senza essere approvati da lui.

Sezione 6. Il Congresso avrà il potere:

1. Di ordinare e levar tasse, dritti, imposte dirette e indirette per pagare i debiti e reggere il governo della Confederazione, e tutti i diritti, imposte dirette e indirette saranno uniformi in tutti gli Stati della Confederazione. Il Congresso eserciterà altresì i poteri esecutivi finchè non sia inaugurato il presidente.

2. Di accattar denaro al credito della Confederazione.

3. Di regolare il commercio colle nazioni estere, coi diversi Stati e le tribù indiane.

4. Di stabilire una regola uniforme di naturalizzazione e delle leggi uniformi sui fallimenti della Confederazione.

5. Di coniar moneta, regolare il valore di essa e delle monete estere e fissare il tipo dei pesi e delle misure.

6. D'impedire la contraffazione dei biglietti e monete della Confederazione.

7. Di stabilire strade e servizio postale.

8. D'incoraggiare il progresso delle scienze ed arti utili, guarentendo per un tempo limitato agli autori ed inventori il dritto esclusivo dei loro scritti e scoperte rispettivamente.

9. Di costituire dei tribunali inferiori alla corte suprema.

10. Di definire e punire la pirateria, la fellonia commessa in alto mare e le offese contro il diritto delle genti.

11. Di dichiarare la guerra, concedere lettere di marca e di rappresaglia e far regole concernenti le catture su terra e su mare.

12. Di levare e mantenere eserciti; ma nessuna spesa per questo scopo verrà stanziata per più di due anni.

13. Di creare e mantenere una marineria.

14. Di far regolamenti pel governo e l'amministrazione delle forze di terra e di mare.

15. Di provvedere alla convocazione della milizia per eseguire le leggi della Confederazione, reprimere le insurrezioni e respingere le invasioni.

16. Di provvedere all'ordinamento, armamento e disciplina della milizia e governarne le parti che saranno impiegate a servizio della Confederazione, riservando agli Stati rispettivamente la nomina degli ufficiali e il dritto di esercere la milizia giusta la disciplina prescritta dal Congresso.

17. Di fare tutte le leggi necessarie per l'esercizio dei poteri indicati e tutti i poteri specialmente delegati dalla costituzione a questo governo provvisorio.

Sezione 7. 1. È proibita colla presente l'importazione dei negri d'Africa da ogni paese estero altro che gli Stati a schiavi e il Congresso è richiesto di votare tutte le leggi che la potranno impedire.

2. Il Congresso avrà altresì il potere di vietare l'introduzione degli schiavi di ogni Stato che che non sia membro della Confederazione.

3. Non sarà sospeso il privilegio dell'ordine di *habeas corpus*, tranne quando ciò esiga la sicurezza pubblica, nel caso di ribellione o di invasione.

4. Non sarà votata alcuna proposta di azione retroattiva.

5. Non sarà data alcuna preferenza, per alcun regolamento di commercio o di rendita, ai porti di uno Stato su quelli di un altro e nessun legno destinato a un porto o vegnente da un porto sarà tenuto a pagar diritti ad un altro.

6. Nessuna moneta sarà cavata dal tesoro che in seguito a crediti decretati per legge e di quando in quando si pubblicherà un'esposizione regolare ed un conto degl'introiti e delle spese pubbliche.

7. Il Congresso non disporrà di alcuna somma del tesoro a meno che non sia chiesta dal presidente o da qualche capo di dicastero, tranne per pagare le proprie spese.

8. Non sarà conferito dalla Confederazione alcun titolo di nobiltà e nessuna persona che occupi un ufficio, mandato o posto nella Confederazione accetterà, senza il consenso del Congresso, alcun regalo, emolumenti, ufficio, titolo di qualunque sorta da re, principe o Stato sovrano estero.

9. Il Congresso non farà alcuna legge concernente uno stabilimento religioso, o vietandone il libero esercizio, o incagliando la libertà di parola e di stampa, o il dritto del popolo di riunirsi pacificamente e di far petizioni al governo per riparazione dei torti che il governo potrà esaminare e riparare.

10. Alla sicurezza di uno Stato libero essendo necessaria una milizia bene ordinata, non sarà incagliato il dritto di portare le armi o guardarle.

11. Nessun soldato, in tempo di pace, sarà alloggiato in casa alcuna senza il consenso del proprietario e in tempo di guerra sarà nel modo prescritto dalla legge.

12. Non sarà violato il dritto del popolo di essere guarentito nella sua persona, casa, carte ed effetti contro ogni ricerca e cattura non motivata, e nessun mandato verrà ordinato senza causa probabile sostenuta con giuramento od affermazione e disegnante in ispecialità il sito delle ricerche a fare e la persona o cose a sequestrare.

13. Nessuno sarà tenuto a rispondere per un reato capitale o altrimenti infamante, a meno di essere tradotto davanti un grande giurì, tranne i casi che si presentano nelle forze navali o nella milizia, in tempo di guerra attiva o di pericolo pubblico, e nessuno potrà per lo stesso fatto essere processato due volte e in nessun caso criminale essere obbligato a testificare contro se stesso, o essere privato di vita, libertà o beni senza processo criminale.

Nessuna proprietà particolare verrà presa per un oggetto pubblico senza giusto compenso.

14. In tutte le inquisizioni criminali l'accusato godrà del dritto di un pronto processo pubblico con un giurì imparziale dello Stato e distretto in cui fu commesso il reato, distretto che sarà stato preventivamente fissato dalla legge e sarà informato della natura e causa dell'accusa; sarà confrontato coi testimonii deponenti contro lui: potrà obbligare colla forza i testimonii a venir deporre in suo favore ed avrà l'assistenza di un consiglio per la sua difesa.

15. Nei processi civili ove l'oggetto in litigio oltrepasserà 20 dollari di valore sarà mantenuto il dritto di giudizio per giurì: e nessun fatto giudicato da un giurì sarà esaminato in alcuna corte della Confederazione altrimenti che giusta le regole del dritto comune.

16. Non si esigeranno cauzioni eccessive, nè si infliggeranno castighi crudeli od inusati.

17. L'enumerazione di certi diritti nella costituzione non costituirà una negazione od una contestazione degli altri dritti conservati dal popolo.

18. I poteri non delegati alla Confederazione dal Congresso e che non sono proibiti da essa agli Stati sono riservati agli Stati rispettivamente od al popolo.

19. Il potere giudiziario della Confederazione non sarà esteso ad alcun processo di equità, cominciato o perseguito contro uno degli Stati della Confederazione da cittadini di un altro Stato o da cittadini o sudditi di alcun altro Stato straniero.

Sezione 8. — 1. Nessuno Stato conchiuderà trattato, alleanza o confederazione, o accorderà lettere di marca o di rappresaglia, o emetterà lettere di credito, o userà altra cosa che moneta d'oro o d'argento per pagamento dei debiti, o farà alcuna legge avente effetto retroattivo o distruggente l'obbligazione dei contratti o accorderà alcun titolo di nobiltà.

2. Nessuno Stato, senza il consenso del Congresso, imporrà alcun diritto o imposta sulle importazioni o le asportazioni. Tranne ciò che sarà assolutamente necessario per eseguire le sue leggi d'ispezioni e il prodotto netto di tutti i dritti ed imposizioni ordinate da uno Stato sulle importazioni ed asportazioni sarà per uso del tesoro della Confederazione e tutte le leggi di questo genere saranno soggette alla revisione e al sindacato del Congresso. Nessuno Stato senza il consenso del Congresso imporrà alcun diritto di tonnellaggio, farà alcun contratto o mercato con altro Stato, o con una potenza estera e farà guerra, a meno di essere invaso o di un estremo pericolo che non ammetta dilazione.

ARTICOLO SECONDO.

Sezione 1.a — 1. Il potere esecutivo sarà affidato ad un presidente degli Stati confederati d'America. Questi, in un col vice presidente, disimpegnerà le sue funzioni per un anno, ovvero sino a tanto che il governo provvisorio possa essere surrogato da un governo permanente.

2. Il presidente e il vice presidente saranno eletti a scrutinio segreto dagli Stati rappresentati in quel congresso, avendo ciascuno Stato un voto, ed essendo richiesta per l'elezione una maggioranza assoluta.

3. Non sarà eleggibile alle funzioni di presidente persona alcuna, ad eccezione di un cittadino nato nel paese, o un cittadino di uno degli Stati di questa Confederazione all'epoca dell'adottamento di questa costi-

tuzione: nessuna persona sarà eligibile a quelle funzioni se non avrà compita l'età di 45 anni e non avrà risiedato pel corso di 14 anni in uno degli Stati della Confederazione.

4. Nel caso in cui il presidente abbandonasse le sue funzioni in causa di morte o di dimissione o incapacità di riempierne i poteri e gli obblighi (incapacità che sarà dichiarata da una votazione dei due terzi del Congresso) queste funzioni saranno sostenute dal vice presidente: e il Congresso può provvedere con una legge al caso in cui il presidente e il vice presidente cessassero di disimpegnare le loro funzioni per morte, dimissione o incapacità. Deciderà allora quale funzionario dovrà assumere le funzioni di presidente, o questo funzionario agirà come tale sino a che sia cessata la incapacità o sia stato eletto un presidente.

5. Il presidente, ad epoche fisse, riceverà pei suoi servigi durante il periodo del governo provvisorio un'indennità di 25,000 dollari all'anno, e durante quel periodo non riceverà alcun altro emolumento dalla Confederazione, o da alcuno degli Stati.

6. Prima di entrare in carica, egli presterà il giuramento seguente:

« Giuro (o affermo) solennemente che eseguirò fedelmente i doveri di presidente degli Stati confederati di America, e che, per quanto il comporteranno le mie facoltà, proteggerò e difenderò la loro costituzione. »

Sezione 2. — 1. Il presidente sarà comandante in capo dell'esercito e della marina della Confederazione e della milizia de' varii Stati, allorchè saranno chiamati al servizio attivo della Confederazione; egli può reclamare l'avviso per iscritto dal principal funzionario di ciascun dipartimento esecutivo sui soggetti relativi a' loro rispettivi doveri, ed avrà il potere di accordare dilazioni e condonazioni per le offese contro la Confederazione, eccettuati i casi di alto tradimento.

2. Avrà il potere, con e per avviso e consenso del Congresso, di far trattati, col concorso de' due terzi del Congresso, e nominerà con e per avviso e consenso del Congresso, ambasciatori, altri ministri pubblici e consoli e tutti gli altri uffiziali la cui nomina non è qui preveduta; che saranno istituiti dalla legge. Ma il Congresso può con una legge affidar la nomina di certi uffiziali inferiori al presidente, ai tribunali o ai capi dei dicasteri.

3. Il presidente avrà il potere di nominare a tutti i posti vacanti che sopravverranno durante la proroga del Congresso accordando commissioni che spireranno alla fine della sessione seguente.

Sezione 3 — 1. Egli darà di tempo in tempo al Congresso informazioni sullo stato della Confederazione, e raccomanderà al suo esame le misure che giudicherà necessarie ed utili; ei può in condizioni straordinarie convocare il Congresso ad epoche cui giudicherà convenienti; riceverà ambasciatori ed altri pubblici ministri; veglierà a che sia la legge fedelmente eseguita e nominerà tutti gli ufficiali della Confederazione.

2. Il presidente, il vice presidente e tutti gli ufficiali civili della Confederazione saranno destituiti dal Congresso per fatto di tradimento, corruzione o altri gravi crimini o delitti; un voto dei due terzi sarà necessario per questa condanna.

ARTICOLO TERZO.

Sezione 1.a — 1. Il potere giudiziario della Confederazione sarà affidato ad una corte suprema e a corti inferiori qui menzionate, o che saranno dal Congresso ordinate e stabilite di tempo in tempo.

2. Ciascuno Stato costituisce un distretto nel quale sarà una corte chiamata corte di distretto, la quale, sino a nuova disposizione del Congresso, avrà la giurisdizione conferita dalle leggi degli Stati Uniti, per quanto esse sono applicabili, nelle corti di distretto e di circuito degli Stati Uniti per ciascuno Stato; il giudice sarà nominato dal presidente, per e con l'avviso e consenso del Congresso, e, sino a che abbia altrimenti disposto il Congresso, eserciterà il potere e la autorità conferiti dalle leggi degli Stati Uniti al giudici delle corti di distretto e di circuito degli Stati Uniti per ciascuno Stato, e nominerà i luoghi e le epoche in cui si terranno quelle corti. Potranno essere direttamente presi appelli contro le corti di distretto alla corte suprema, sotto regole simili a quelle che sono previste pei casi d'appello alla corte suprema degli Stati Uniti, o sotto quelle che saranno stabilite dal Congresso. Le commissioni di tutti i giudici spireranno con quel governo provvisorio.

3. La corte suprema sarà costituita di tutti i giudici di distretto, una maggioranza della quale farà un *quorum* e terrà sedute ne' luoghi e nelle epoche cui fisserà il Congresso.

4. Il Congresso avrà il potere di far leggi per il trasferimento di tutte le cause pendenti nelle corti degli Stati Uniti alle corti della Confederazione, e per l'esecuzione degli ordini, decreti e giudizi resi finora dalle dette corti degli Stati Uniti, e così tutte le leggi che possono essere necessarie per proteggere le parti contro qualsiasi processo, ordine, giudizio o decreto, i loro eredi, rappresentanti personali o mandatari.

Sezione 2. — 1. Il potere giudiziario si estenderà a tutti i casi di legge e d'equità che si presenteranno sotto questa costituzione alle leggi degli Stati Uniti e di questa Confederazione e di trattati fatti o che saranno fatti sotto la sua autorità: a tutti i casi che riflettono ambasciatori o altri ministri pubblici e consoli: a tutti i casi d'ammiragliato e di giurisdizione marittima: alle controversie nelle quali la Confederazione sarà parte interessata, alle controversie fra due o più Stati, fra cittadini d'uno stesso Stato reclamanti terre sotto i dazi di differenti Stati.

2. In tutti i casi che riflettono ambasciatori, altri ministri pubblici e consoli, e quelli in cui uno Stato è stato parte interessata, la corte suprema avrà la giurisdizione primitiva. In tutti gli altri casi summenzionati, la corte suprema avrà la giurisdizione d'appello in dritto e in fatto, con tali eccezioni e regole cui determinerà il Congresso.

3. Il giudizio di tutti i delitti, tranne i casi di tradimento, sarà fatto dai giurì, e questo giudizio avrà luogo nello Stato in cui fu commesso il delitto, o in un luogo a fissarsi con una legge del Congresso.

Sezione 3. — 1. Il tradimento contro la Confederazione consisterà solennemente nel fatto di dichiarare la guerra o d'intendersela co'suoi nemici loro prestando aiuto e appoggio. Niuno sarà convinto del fatto di tradimento senza la testimonianza di due testimonii del fatto patente, o senza la confessione in Corte pubblica.

2. Il Congresso avrà il potere di fissare la pena per tradimento.

ARTICOLO QUARTO.

Sezione 1. Saran dati in ciascuno Stato piena fede e credito agli atti pubblici, rapporti e procedimenti giudiziarii di ciascun altro Stato. E il Congresso può per leggi generali prescrivere la maniera con cui quegli atti saranno provati.

Sezione 2. — 1. I cittadini di ciascuno Stato avranno diritto a qualsiasi privilegio ed immunità dei cittadini dei diversi Stati.

2. Una persona accusata, in uno Stato, di tradimento, fellonia od altro delitto, che sfuggirà alla giustizia e sarà raggiunto in un altro Stato, verrà, sulla domanda dell'autorità esecutiva dello Stato a cui si è sottratta, consegnata e ricondotta nello Stato avente giurisdizione del crimine.

3. Uno schiavo di uno Stato che fugga in un altro, sarà consegnato, in seguito a richiamo della parte a cui apparterrà detto schiavo, dall'autorità esecutiva dello Stato in cui sarà rinvenuto il detto schiavo, ed in caso d'abduzione o di liberazione violenta, sarà data alla parte piena indennità, pel valore dello schiavo e delle spese, dallo Stato in cui quell'abduzione o quella liberazione sarà seguita.

Sezione 3. La Confederazione garantirà a ciascuno Stato in questa Unione una forma repubblicana di governo, e li proteggerà contro l'invasione; e sulla domanda della legislatura o del potere esecutivo (quando la legislatura non potrà essere riunita) contro qualsiasi violenza interna.

ARTICOLO QUINTO.

Il Congresso, con un voto di due terzi, può a qualsiasi tempo modificare o emendare la costituzione.

ARTICOLO SESTO.

1. La costituzione e le leggi della Confederazione che saranno fatte di mano in mano, e tutti i trattati fatti o a farsi sotto l'autorità della Confederazione, saranno leggi supreme del paese; e i giudici di ciascuno Stato saranno tenuti ad osservarli.

2. Il governo istituito colla presente prenderà misure immediate per l'assestamento di tutte le quistioni fra gli Stati attuali e i loro antichi confederati degli Stati Uniti relativamente alla prosperità pubblica e al debito pubblico al momento di loro separazione; quegli Stati dichiarando colla presente che il loro voto e il loro desiderio sincero è di regolar tutto ciò che riguarda la proprietà comune, i debiti e le obbligazioni comuni di quest'Unione, giusta i principii del diritto, della giustizia, dell'equità e della buona fede.

3. Sino a tanto che non sia altrimenti disposto dal Congresso, la città di Montgomery, nello Stato d'Alabama, sarà la sede del governo.

4. I membri del Congresso e tutti gli uffiziali esecutivi e giudiziari della Confederazione saranno tenuti per giuramento o per affermazione a sostenere questa costituzione: ma niuna credenza religiosa sarà richiesta come titolo ad un uffizio o funzione sotto questa Confederazione.

5. Il Congresso avrà il potere d'ammettere altri Stati.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 16 MARZO 1861

Il Senato del regno nella tornata di ieri, dopo votato l'ordine del giorno proposto dal senatore Montanari, d'encomio e di riconoscenza all'armata di terra e di mare, ha ripreso la discussione dello schema di legge intorno all'istruzione elementare, sul testo del nuovo progetto concertato tra l'Ufficio centrale ed il Ministero.

Quattro emendamenti vennero proposti all'art. 1 dai senatori Linati, Cambray Digny, Sauli e Plezza, tutti diretti a limitare la legge alle provincie della Emilia, ed in eguale senso si dichiararono i senatori Cadorna, Lauzi, Vacca e D'Afflitto.

Parlarono in favore del progetto e per l'applicazione della legge a tutta Italia il relatore senatore De Gori, il ministro della pubblica istruzione ed il senatore Niutta.

Venne per ultimo proposto dal senatore Cadorna ed adottato a grande maggioranza, il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, dichiarando che intende di formare « una legge speciale per l'Emilia, passa alla discus« sione degli articoli. »

La Camera dei deputati nella sua tornata di ieri trattò di alcune delle elezioni che ancora rimangono ad esaminarsi; respinse, dopo lunga discussione, una proposizione fatta dal ministro di grazia e giustizia affinchè fosse nominata una Commissione a cui affidare la disamina preventiva dello schema di Codice civile già comunicato ufficiosamente ad altra consimile Commissione nella passata legislatura; e rimandò alla seduta di venerdì della prossima settimana un'interpellanza al presidente del Consiglio dei ministri, che l'accolse come utile ed opportuna, annunziata dal deputato Audinot, circa la questione di Roma. Rimandò inoltre alla tornata di sabato della stessa settimana altre interpellanze che il deputato Fiorenzi intende rivolgere al ministro di grazia e giustizia relativamente ad alcune disposizioni prese dall'amministrazione della Cassa ecclesiastica nelle provincie dell'Umbria e delle Marche.

Abbiamo per dispacci elettrici da molte città dello Stato che l'anniversario natalizio di S. M. il Re venne dappertutto celebrato colle più cordiali dimostrazioni di generale esultanza, con luminarie, corse ed atti di pubblica beneficenza.

Vari documenti furono presentati nella tornata della Camera dei Comuni del 12 corrente relativi agli affari d'Italia, fra i quali le due lettere seguenti di

Lord John Russell al cavaliere De Fortunato.

Ufficio degli affari esteri, 20 febbraio.

« Signore, la notizia pervenuta in questo paese della capitolazione della fortezza di Gaeta e della partenza di S. M. il re Francesco II e della regina sua consorte, mi pone nella necessità di renderla intesa, che, nello stato attuale delle cose, ella non può essere più a lungo accreditato presso di questa Corte come rappresentante del re delle Due Sicilie.

Non coglierò quest'occasione per esprimere vane parole di cordoglio sulla catastrofe che ha avuto luogo nel regno delle Due Sicilie per la dinastia dei Borboni. Il governo inglese l'aveva già da lungo tempo preveduta, e aveva soventi volte avvertito non solo il re Francesco II, ma altresì il suo predecessore immediato, dei pericoli ch'essi correvano seguendo la politica da essi adottata. Ma io non posso chiudere il mio dispaccio officiale senza pregarla di aggradire l'assicurazione della mia stima personale, a cui, il modo col quale ella ha condotto tutti gli affari che dovette trattar meco, le dà un sì giusto diritto.

Io sono ecc.

LORD JOHN RUSSELL.

Lord John Russell al cav. De Fortunato.

Ufficio degli affari esteri, 1 marzo.

Signore, ho l'onore d'accusare ricevuta della sua lettera del 22 del mese scorso, in risposta alla comunicazione da me fattale il 20, colla quale io la rendeva intesa che, nelle attuali circostanze, ella non poteva più a lungo essere ricevuta come rappresentante del re Francesco II.

Le stesse ragioni che m'indussero ad indirizzarle quella comunicazione m'impediscono di rispondere alla sua lettera del 22; la prego però di andar persuasa che se io mi astengo dal farlo, non è già per mancanza di considerazione personale per lei, ma per la conseguenza forzata della cessazione delle relazioni politiche le quali, sino alla data della mia lettera del 20, ho avuto il piacere di mantenere con lei.

Duolmi che il mio sentimento di pubblico dovere non mi abbia permesso di manifestare maggior simpatia di quel che non ho potuto fare, per gl'infortunii dei giovani re e regina ai quali ella ha così fedelmente servito.

Sono ecc. *Firmato* J. RUSSELL.

La crisi ministeriale suscitata all'Aja dal ritiro del signor van Hall è giunta al suo termine. Il nuovo gabinetto è composto, giusta un dispaccio elettrico dall'Aja 13 marzo all'*Indép. belge*, nel modo seguente:

Barone di Heemstra, interni; De Casembroot, guerra; Godefroi, giustizia; barone di Zuylen di Nijevelt, affari esteri; barone di Kattendyke, marina; Tets van Goudrianan, finanze; Loudon, colonie; Jolles, culto protestante; Strens, culto cattolico.

I tre primi ministri fecero già parte del gabinetto van Hall.

La Camera dei Signori di Prussia ha rigettato nella tornata del 13 corrente con 124 contro 44 voti il matrimonio civile detto di necessità, e con 122 contro 45 il matrimonio civile facoltativo.

Dopo questa doppia votazione il ministro della giustizia chiese l'aggiornamento della deliberazione sul progetto che aveva presentato per dare assetto a questa importante materia.

Abbiamo accennato testè che la Dieta holsteinese aveva nominato una Commissione di 11 membri per riferire intorno alle proposte danesi.

Un dispaccio elettrico annunzia ora che quella Commissione conchiuse unanime per la reiezione di quelle proposte.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 15 *marzo* (*sera*).

La *Gazzetta di Breslavia* ha quanto segue in data di Varsavia, 13:

« Il principe Gorciakoff, nel comunicare il rescritto dell'imperatore, ha soggiunto in modo privato che quanto prima sarà promulgato il manifesto imperiale relativo alle riforme. Zamoyski ha risposto: Accettiamo, ma siamo lungi dall'essere soddisfatti. Il rescritto imperiale non ha diminuito l'agitazione.

Undici prigionieri politici sono stati posti in libertà. »

Notizie di Borsa.

Fondi Francesi 3 0/0 — 68 25.
Id. id. 4 1/2 0/0 — 95 65.
Consolidati Inglesi 3 0/0 — 92 3/8.
Fondi Piemontesi 1849 5 0/0 — 76.

(Valori diversi).

Azioni del Credito mobiliare — 665.
Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele — 377.
Id. id. Lombardo-Venete — 475.
Id. id. Romane — 190.
Id. id. Austriache — 485

Vienna, 15. Borsa sostenuta. Sperasi che la giornata trascorrerà tranquillamente in Ungheria.

Parigi, 15 *marzo* (*sera*).

Corpo legislativo.

Jellibert reclama contro l'omissione nel *Moniteur* delle parole *Io che sono repubblicano*, pronunciate ieri da Ollivier.

Il *Presidente* spiega questo fatto, ritenendo tali parole siccome sfuggite nell'improvvisata al collega, il cui discorso improntato di moderazione e di onestà, rendeva giustizia al Governo. Soggiunge ch'egli è del resto libero di ripetere quelle espressioni.

È pronunciato l'ordine del giorno.

Continua la discussione sul paragrafo 2.

De Pierre pronuncia un discorso contro i decreti del 24 novembre. Domanda la risponsabilità ministeriale.

Il paragrafo è adottato.

Parigi, 16 *marzo* (*mattina*).

Il *Moniteur* annuncia nel suo *Bollettino politico* che la Conferenza ha deciso ieri la prolungazione dell'occupazione della Siria sino al 5 giugno. Il protocollo, firmato, sarà convertito in convenzione martedì venturo.

Corpo legislativo.

Sono adottati gli otto primi paragrafi dell'indirizzo.

Discutendosi il paragrafo 9 parecchi membri domandano se è mantenuta la data del 1.o ottobre per l'esecuzione delle clausole del trattato di commercio coll'Inghilterra. Domandano altresì spiegazioni intorno al trattato tra la Francia e il Belgio.

Baroche. Pel trattato col Belgio continuano tuttavia le trattative. Quanto alla data dell'esecuzione del trattato coll'Inghilterra, l'inchiesta ha prodotto negoziazioni contraddittorie. Non è stato ancora discusso se la data debbasi mutare; ciò avverrebbe soltanto nel caso in cui fosse dimostrato che l'industria francese se ne avvantaggierebbe.

Londra, 16. *Russell* difende la politica da lui seguita riguardo all'Italia contro i rimproveri contraddittorii di ostilità e di benevolenza per l'Austria. Rispondendo al signor Duncombe, Russell dichiara non aver mai dato alla flotta inglese istruzioni per intervenire nel caso in cui una spedizione lasciasse l'Italia per attaccare la Dalmazia.

Wodehouse annunzia avere il Governo ricevuto la conferma delle notizie pubblicate dai giornali intorno a Varsavia.

Gladstone dichiara non essere intenzione del Governo di introdurre mutamenti nelle disposizioni concernenti i diritti sui vini forestieri.

Varsavia, 14. Parlasi con asseveranza della demissione di Muchanow, curatore generale a Pietroborgo. Questa notizia ha prodotto buon effetto.

R. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO.

Avviso.

Nel giorno di domenica 17 marzo corrente, alle ore 2 pom., il sig. Guglielmo Rossi farà nella grand'aula di questa R. Università la sua prolusione ad un corso sulla scienza finanziaria, e continuerà il medesimo nelle domeniche successive di 15 in 15 giorni.

Torino, addì 6 marzo 1861.

Cav. avv. BALLARINO *segr.*

IL R. PROVVEDITORE AGLI STUDI
della Provincia di Torino.

A termini del Reale Decreto 10 febbraio 1855 avranno luogo nel prossimo mese di aprile in questa città gli esami per gli aspiranti all'insegnamento delle *lingue straniere viventi.*

Il Ministero di pubblica istruzione avendo determinato, che tali esami debbano aver principio nel giorno 15 dello stesso mese, si rende noto, che per esservi ammesso, si deve presentare a quest'ufficio, 15 giorni prima dell'apertura dei medesimi, la relativa domanda su carta da bollo da cent. 50, la fede di nascita, e l'attestato di moralità.

L'aspirante che intende di venire approvato per lo insegnamento di più lingue dovrà sostenere esami separati per ciascuna di esse.

Il deposito per gli esami di cui sopra è quello stesso di L. 9 già stabilito dalle Leggi e Regolamenti in vigore per gli esami dei maestri elementari.

C. FARA, *segr.*

Domani, Domenica, si pubblica la Gazzetta.

R. CAMERA D'AGRICOLTURA E DI COMMERCIO
DI TORINO.

16 marzo 1861. — Fondi pubblici.

1849 5 0/0. 1 genn. C. d. g. p. in c. 76 80 in liq. 76 80 p. 30 aprile
C. d. matt in c. 76 40, 76 35, 76 80 in liq. 76 80 p. 30 aprile

CORSO DELLE MONETE.

Oro	Compra	Vendita
Doppia da L. 20	20 —	20 02
— di Savoia	28 48	28 55
— di Genova	78 50	78 70

G. FAVALE, gerente.

SPETTACOLI D'OGGI

CARIGNANO. (7 1/2) La dramm. Comp. Salvini recita: *Abimelech.*

VITTORIO EMANUELE (ore 7 1/2). Opera *Ernani* — con passi danzanti.

ROSSINI. (7 1/2) Opera *Pipelé.*

GERBINO. (7 1/2) La dramm. Comp. G. Trivella recita: *I Valdesi.*

ALFIERI. (ore 7 1/2). La Compagnia acrobatica mimico-danzante dei fratelli Chiarini agisce.

SAN MARTINIANO. (ore sette). si rappresenta colle marionette: *Bombardamento e presa di Gaeta.*

REGIO. Riposo.

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE
dell'Amministrazione Militare

Avviso d'Asta

Si notifica che nel giorno 20 del corrente mese di marzo, ad un'ora pomeridiana, si procederà in Torino, nell'Ufficio del Ministero della Guerra, Direzione Generale, avanti al Direttore Generale, all'appalto della provvista di

Num. 15 CARRI D'AMBULANZA, divisa in tre lotti di num. 5 caduno, al prezzo di L. 1,800 cadun Carro.

L'introduzione dei Carri dovrà essere fatta nel Quartiere del Treno d'Armata, ove sarà pure visibile il Carro di modello, nel termine di giorni 50, a datare dall'avviso dell'approvazione del contratto.

I capitoli d'appalto sono visibili presso il Ministero della Guerra (Direzione Generale) nella sala degli incanti, a cui si ha accesso dalla porta del Giardino Reale, piano 2.

Nell'interesse del servizio il Ministro ha ridotto a giorni 5 il fatali pel ribasso del ventesimo, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà, lotto per lotto, a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sul prezzo sovradescritto un ribasso di un tanto per cento superiore del ribasso minimo stabilito dal Ministro in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno depositare o viglietti della Banca Nazionale o titoli del Debito Pubblico al portatore, per un valore corrispondente al decimo dell'ammontare del lotto o lotti su cui intendono far partito.

Torino, addì 12 marzo 1861.

Per detto Ministero, Direzione Generale,
Il Direttore capo della Divisione Contratti,
Cav. FENOGLIO.

Tipografia G. SPEIRANI e FIGLI

Sono in corso di stampa

ELEMENTI DI DIRITTO CIVILE PATRIO

del Prof. ENRICO PRECERUTTI
Volumi due.

In Torino L. 9 — Per lo Stato L. 10.

N. B. *Sono in distribuzione diversi fogli.*

PONTE MARIA TERESA

Durante l'Adunanza del 5 marzo sono state estratte le Azioni seguenti del Ponte Maria Teresa:

Num. 389, 96, 108, 432, 469, 187, 178, 426, 170, 351.

Esse verranno rimborsate a L. 600 caduna sulla loro presentazione ai signori Barbaroux e Comp.

SOCIETA' ANONIMA
PER L'ILLUMINAZIONE A GAZ
DELLA CITTA' DI NOVARA

Il Consiglio d'Amministrazione in seduta di ieri ha stabilita la seconda convocazione dell'Assemblea generale pel giorno 1 prossimo aprile, alle ore 12 meridiane, nella sala del Palazzo del Mercato, onde esaurire i seguenti oggetti, stati indicati nell'avviso di prima convocazione in data 8 dicembre 1860, che non ebbe luogo per non avere gli intervenuti raggiunto il numero prescritto dall'art. 33 degli Statuti sociali, cioè:

1. Nomina di due arbitri, essendo scaduto il mandato conferto agli altri colla nomina precedente, onde definire le vertenze tra la Società ed il signor Strigelli, già gerente della medesima, a termini della convocazione 21 luglio 1860.

2. Nomina di due membri del Consiglio d'Amministrazione, a sensi dell'art. 44 degli Statuti sociali.

Si avvertono poi gli Azionisti che in seguito a risoluzione del Ministero d'Agricoltura e Commercio in data 26 gennaio p. p., nessuno potrà avere più di 5 voti qualunque sia il numero delle Azioni che presenti, tanto in nome proprio che in qualità di procuratore.

Novara, 11 marzo 1861.

Il Presidente del Consiglio
Not. FRANCESCO DAFFARA.

Il Sacerdote D. Pietro Pireja di Vagna, Ossola, tiene Seme-Bachi molto buono, da vendere a basso prezzo. Belle qualità: allevamento di montagna. Per la compra dirigersi al venditore.

DA VENDERE O PERMUTARE

CASA nel centro della capitale, dall'annuo reddito di L. 9[m]. circa. Far capo dal notaio Zerboglio, via Basilica, vicolo San Lazzaro, num. 2, piano 2, Torino.

DA VENDERE

CARROZZA a 4 piazze con trasporto o soffietto a piacimento. — Dirigersi, via Giulio, num. 12, dal portinaio.

INCANTO VOLONTARIO

di gran quantità di bottigli e diverse di vetro nero, nuove, mobili e merci.

Lunedì, 18 corrente, e nei giorni successivi, alle ore solite, in una bottega nella via ed avanti la chiesa di Santa Teresa.

Not. C. Gagna *est. giur.*

DEL POTERE REGIONALE
ossia
DELL'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL NUOVO REGNO D'ITALIA
OSSERVAZIONI
di CONELLA COSTANZO
Verificatore dei tributi a Gattinara.
PREZZO C. 80.

(Si vende a beneficio, dedotte le spese, dei feriti nell'assedio di Gaeta).

Dirigere le domande in Torino, alla Tipografia Nazionale, via Bottero, n. 8.

IL SINDACO DELLA CITTA' DI RIVOLI
INVITA

Tutti i signori particolari componenti l'antica partita del giuoco del bersaglio, non che i signori ritentori d'azioni, state emesse per la costruzione del nuovo tiro, ad intervenire ad una seconda adunanza, che avrà luogo domenica, 17 corrente, alle ore 2 pomeridiane, nella sala del palazzo civico, per definitivamente deliberare circa alla proposta già fattasi, nella prima adunanza (12 agosto 1860), di cessione al Municipio del locale del detto tiro e siti adiacenti, mediante vari oneri, di cui s'incaricherebbe lo stesso Municipio.

Rivoli, 14 marzo 1861.

PILLOLE DI SALSAPARIGLIA

Il sig. E. SMITH, dottore in medicina della Facoltà di Londra, dietro permesso ottenuto dall'Ill.mo Magistrato del Protomedicato dell'Università di Torino, per lo smercio dell'Estratto di Salsapariglia ridotto in pillole, ne stabilì un solo ed unico deposito nella Regia Farmacia Masino, presso la chiesa di S. Filippo.

In detta farmacia si tiene pure il deposito della Scorodina ridotta in pillole per la gotta ed il reumatismo, dello stesso dottore Smith.

IL CHIRURGO RATTI
ED ENRICO
BIONDETTI Ortopedico

fabbricano macchine a raddrizzare le deformità, e bendaggi per contenere le ernie le più voluminose, senza far uso del sottocoscia.

Via Nuova, nn. 14 e 27. Torino.

C. OVATTO BENEDETTO
Veneziano

Costruisce Pavimenti alla Veneziana, sì semplici che con ornati ed a mosaico, a discretissimi prezzi, con garanzia.

Borgo Po, casa Bertola, n. 4, Torino.

AVVISO

NEGOZIO in liquidazione volontaria, ed anche da rimettere per causa di decesso, con copioso assortimento di mobili; un grande letto ed un *pâté*, premiati con medaglia d'argento all'esposizione del 1858, da vendere con ribasso. — *Dirigersi* al negozio Robotti, tappezziere, piazza S. Carlo, n. 7.

FABBRICA DI DECORAZIONI
NAZIONALI ED ESTERE
massimo buon prezzo

Da Pernetti, Doragrossa, num. 2, piano 2.

CASA DA VENDERE

solidissima, nel centro di Torino, della rendita di L. 24,000 circa. Recapito al sig. not. Teppati, via Arsenale, n. 6.

DA AFFITTARE

il 1° aprile od al prossimo S. Giovanni

ALLOGGI di 5 camere al 2° e 3° piano; e Bottega, Scuderia e Rimessa. Via Bottero, già Fieno, n. 3. — Indirizzo al portinaio.

SEME BACHI DI MACEDONIA

Per partita di qualche entità si garantisce un raccolto minimo di due miriagrammi ogni oncia, col deposito del prezzo della semente, o la si accorda da allevare a prodotto. Si vende sulle tele munite del bollo del R. Console, e da attestato che prova la sana provenienza, l'accurata confezione e la scelta qualità dei bozzoli gialli, a prezzo conveniente. — Torino, via Finanze, n. 1, piano primo, angolo di via Nuova, vicino all'Hôtel Meublé, all'Ufficio del Monitore.

RISTORAZIONE DEL SISTEMA NERVOSO INDEBOLITO

per fatiche, occupazioni o malattie gravi colle Pillole del Dottor RICHARD.

Rimedio infallibile per tutti coloro che hanno compromessa la loro salute con eccessi e i piaceri, con assuefazioni segrete, che soffrono polluzioni notturne od impotenza anche per età avanzata, ecc. ecc. — *Prezzo di una scatola coll'istruzione L. 12.* Si vende in Torino nella farmacia Depanis, via Nuova, vicino a piazza Cast.

IN BIELLA

CASA civile in amena posizione, con piccolo giardino inglese, giardino *potager*, serra per fiori, nonchè vasto rustico, amplissima tettoia e spaziosi magazzini, con salto d'acqua, da vendere.

Dirigersi ivi al sig. notaio Mongilardi.

L'OFTALMIA MILITARE

all'Accademia R. di Medicina del Belgio
OSSERVAZIONI E RELATIVO PROGETTO
applicabile
al trattamento delle malattie oculari
nel Regio Esercito Italiano
del Dottore GIULIO PAGANINI
Medico Chirurgo ed oculista operatore, già Medico Capo sezione nello Spedale Militare Divisionario di Torino durante la guerra d'indipendenza dell'anno 1859.

Prezzo Lire 2.

Torino, Tip. G. Favale e C.

Dirigere le domande alla Società *L'Unione Tip.-Ed. Torinese* (già Ditta Pomba) e presso principali Librai.

CITTA' DI BOSA
AVVISO D'ASTA

Si deduce a pubblica notizia che nei giorni 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 aprile prossimo venturo, alle ore 10 antimeridiane, si terranno in una sala di questo civico palazzo, nanti la Giunta Municipale, pubblici incanti per la vendita di diverse proprietà comunali, divise in dieci distinti lotti, e che alle ore 11 di ciascuno dei giorni anzidetti, all'estinzione della candela vergine, si farà il deliberamento a favore dell'ultimo miglior offerente, ciò è vorrà deliberato:

1. Nel giorno 15 aprile il lotto Terridi, appezzamento num. 825, frazione B, terreno aratorio e pascolo, della superficie di ettari 482, ed are 20, valutato in Ln. 67503.

2. Nel giorno 16, il lotto detto Pabarili di Taratola, appezzamento num. 20, frazione A, terreno accidentato, e sparso (a tratti) di alberi ghiandiferi, di quercia ed elce, della superficie di ettari 168, valutato in Ln. 39160.

3. Nel giorno 17, il lotto detto Las Carissas, appezzamento num. 17, frazione B, selva ghiandifera e pascolo, popolato di alberi di alto fusto, di elce e quercia e roverà, della estensione di ettari 243, del valore di Ln. 29160.

4. Nel giorno 18, il lotto appellato La Fronte de la Chersa, appezzamento num. 19, frazione B, selva ghiandifera, dell'estensione di ett. 161, del valore di lire nuove 28980.

5. Nel giorno 19, il lotto detto Sos Bighinzos, appezzamento num. 21, frazione B, selva ghiandifera, dell'estensione di ettari 163, del valore di Ln. 28980.

6. Nel giorno 20, il lotto appellato Pedralta, appezzamento num. 22, frazione B, terreno di pascolo, dell'estensione di ettari 36, del valore di Ln. 5040.

7. Nel giorno 21, il lotto appellato Camsue Gibita, appezzamento num. 23, frazione P, selva ghiandifera, dell'estensione di ett. 72, valutato in Ln. 8640.

Nel giorno 22, il lotto appellato Cugurrera sos asproso e Bardu Druche, appezzamento num. 80, 81, frazione X, selva ghiandifera e pascolo, dell'estensione di ettari 710, ed are 39, del valore di lire nuove 64328, 40.

9. Nel giorno 23, il lotto appellato S'Ufficiala in Benas, appezzamento num. 90, frazione I, terreno aratorio, della estensione di ett. 5 ed are 40, e del valore di Ln. 2268.

10. Nel giorno 24, il lotto detto Santa Giusta, appezzamento num. 14, 43, 96, frazione F, terreno aratorio ed olivetto, dell'estensione di ettari 2, od are 62, valutato Ln. 5000.

I progettanti dovranno due giorni prima di quello fissato pel deliberamento, depositare per garanzia dell'asta, il decimo del valore del lotto, che intendono progettare, in danaro, od in biglietti di banca.

Seguito il primo deliberamento, si accetterà nei giorni 8 successivi, l'aumento del decimo, ed ove questo abbia luogo, nel giorno ottavo successivo, si terrà un secondo incanto, ed all'estinzione della candela vergine, verrà fatto il deliberamento definitivo, a favore del miglior offerente.

Il prezzo risultante dall'ultimo definitivo incanto, verrà pagato od all'atto del rogito dell'opportuno strumento, oppure in quattro rate uguali, delle quali una in rogito. In parità d'offerta sarà preferito quello che, pagherà all'atto del rogito maggior numero di rate, oppure che si obbligherà di pagare il prezzo in minor tempo.

I capitoli d'onere, perizie, mappe e carte relative, sono visibili in questa civica segreteria, in tutte le ore d'ufficio.

Le spese d'incanti, perizia, carta da bollo, contratto e simili, sono a carico del deliberatario.

Bosa, dal Civico Palazzo, 20 febbraio 1861.

Per la Giunta Municipale
Il Sindaco
Demuro Spada.

MEDICINA DEI RAGAZZI

ossia *Cioccolato Jodico* del Dott. N. Spirza, depurativo degli umori e del sangue comunque viziati. — Deposito generale nella Farmacia BARBIE', piazza San Carlo Torino.

PREZZO FR. 2.

DA AFFITTARE *al presente*
in casa Trivella,
accanto alla bealera dei molini di Dora

Tre CAMERONI uniti o separati, e varie camere, con edificio ad acqua, già ad uso di torcitore da seta. — Recapito al negozio di tappezzerie di carta in via Basilica, accanto all'Ospedale Mauriziano.

UNICA FABBRICA
approvata con superiore autorizzazione
DI SCILOPPO E TAVOLETTE DI TAMARINDI
preparati con metodo d'invenzione di
FILIPPO VIORA

Depositi presso i signori Farmacisti delle seguenti città:

Torino, Tacconis e Barbiè. *Alessandria*, Oviglio. *Cagliari*, Marramaldo. *Genova*, Gambaro. *Cuneo*, Emina. *Cherasco*, dall'inventore, e da altri i più coronati da continuo favorevole smercio TERRESTRE.

Per andare al riparo della contraffazione, che potrebbe essere fatta con metodo pernicioso e per essere il suo metodo lungo e dispendioso, il fabbricante ha giudicato opportuno di fare la spedizione delle Tavolette in carta a ciò litografata, sigillata con stemma gentilizio e cifra, come la sola da prestarsi fede.

La vendita si fa sempre, come pel passato, in pacchetti di grammi 102 47 – a Ln. 1 20
Detti di grammi 307 40 – a » 3 —

Ogni altra forma, tanto in iscatole che diversamente, come suolsi praticare da contraffattori, a nome del proprietario, è esclusa.

Il Sciloppo di Tamarindi con gomma arabica trovasi in bottiglie di cristallo da 1/4 di litro a Ln. 2 50, parimente sigillate con stemma gentilizio.

VIGNA DA VENDERE

sul territorio di Torino (presso Reaglie) con casa civile e rustica distante chilom. 6 circa dalla capitale, di ettari 5, are 32, strada carrozzabile — Dirigersi per le trattative dal sig. Giovanni Burzio, via Alfieri, num. 10, Torino.

DIFFIDAMENTO

Per la presente scrittura privata fatta in triplice originale, ritirata da caduna delle parti stipulanti,

Si premette che desiderandosi dai sigg. Giuseppe, Eusebio e Lorenzo, fratelli Sereno fu Antonio, di San Giuseppe d'Andorno, Biella, e residenti per ragion di commercio in questa città di Torino, di addivenire alla risoluzione della comunione finora tra essi esistita per l'esercizio del negozio di tappezzerie in carta sì estere che nazionali, ed alla divisione opportuna dell'asse sociale, per procedere quindi alla sua liquidazione, si pattuisce e si conviene quanto segue:

1. Il Sereno seniore Giuseppe cede la bottega con tutti gli oggetti annessi, infissi ed affissi, sì, e come si trovano e relativo affittamento, non che il magazzino con tutti gli oggetti ed utensili entrostanti, ai suoi fratelli Lorenzo ed Eusebio, ma la pigione di tali locali rimane ancora a carico di tutti e singoli i fratelli condividenti, cioè, per quanto riguarda la bottega e magazzino vicino alla chiesa di Sant'Agostino, sino a tutto marzo venturo, e per quanto riguarda l'alloggio attualmente abitato in comunione sino al giugno del corrente anno.

2. In corrispettivo di tale cessione li fratelli Lorenzo ed Eusebio cedono al Giuseppe senza veruna eccezione colla clausola a tale riguardo di nessuna bonificazione delle parti ogni lavoro di casa Visconti, tanto cominciato che terminato.

3. Il Sereno Giuseppe si assume l'obbligo di curare l'esazione dei crediti del negozio senza corrispettivo di sorta, con che gli altri due fratelli gli forniscano le necessarie indicazioni e spiegazioni perchè possa con buon effetto adempire a simile incarico, ed esso per parte sua si sottomette di versare a loro mani in parte uguali le somme che verrà a riscuotere contro regolari quitanze di scarico.

4. I fratelli Eusebio e Lorenzo si obbligano e si sottomettono a stare a tutti i ribassi che nell'esazione dei crediti sociali sia per essere costretto di fare il fratello Giuseppe.

5. Per i crediti litigiosi e di dubbia esazione si dichiarano le occorrenti spese a carico dei singoli fratelli condividenti, e così salva l'azione di rimborso a chi possa aver anticipato del suo.

6. Si conviene che tutti gli effetti mobili di casa, non che gli oggetti di cucina, tutto il vasellame, mobiglia, lingeria, arredi di casa e tutto quello che attualmente si trova nell'alloggio abitato, niuna cosa ommessa o riservata, non che tutta la tappezzeria esistente nel negozio sarà divisa in tre parti uguali, e secondo i lotti che verranno per toccare a caduno dei fratelli condividenti, o secondo l'estrazione a sorte che sarà a tal effetto eseguita di buon accordo.

7. Si dichiara delle parti che il garzone Giorgio, di cui attualmente apprendizzo sarà esclusivamente a disposizione del Giuseppe Sereno, e che l'apprendizzo Corte-Sereno rimanga a disposizione dei fratelli Eusebio e Lorenzo, e quanto all'apprendizzo Gibello si lascia a lui stesso la scelta di seguire piuttosto l'uno che gli altri dei fratelli Sereno.

Le parti dichiarano d'osservare ed eseguire in ogni sua parte la presente convenzione per tutto ciò e quanto ciascheduno riflettà, in pace e senza lite, e con dichiarazione espressa di tenersi rispettivamente rilevati ed indenni sia rispetto ai terzi, sia in conseguenza d'inadempimento di tutta o parte della presente, alla quale, unitamente ai testi si sono tutti quali sovra sottoscritti.

Torino, 16 febbraio 1861.

La presente è insinuabile a piacimento delle parti.

All'originale sottoscritti:
Sereno Giuseppe.
Sereno Eusebio.
Sereno Lorenzo.
Golzio Pietro, *teste.*
Golzio Felice, *teste.*
Golzio Gio. Battista, *teste.*

NB. Il Sereno Giuseppe, fratello maggiore, ha trasferto il suo negozio da tappezzerie in carta in via San Domenico, sull'angolo che tende a quella di Sant'Agostino, dietro al Senato, Torino.

Anno XXXVI

CORRIERE MERCANTILE
DI GENOVA
GIORNALE POLITICO E COMMERCIALE
DI GRAN FORMATO

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

Per il Regno d'Italia — Trim. Fr. 15. — Semestre Fr. 24. — Anno Fr. 42.

NB. — Nei luoghi dove si possono avere dai Regii Uffici postali i *vaglia*, offrendo questi maggior comodo, saranno da preferirsi a qualunque altro mezzo.

I signori che desiderano di associarsi o rinnovare il loro abbuonamento, possono dirigere le loro domande a Genova all'Ufficio degli Editori-Proprietarii FRATELLI PELLAS e COMP. (*Affrancare*).

LIQUIDAZIONE

di TELA nostrana di lino e di rista.

Via Barbaroux (già Guardinfanti), num. 2, rimpetto all'albergo della *Bonne Femme*.

FALLIMENTO

di Pietro Magnani, capo mastro muratore e costruttore di edifizi ed impresario in Torino.

Si avvisano li creditori verificati e giurati in detto fallimento, di presentarsi il 25 del corrente mese di marzo, ed alle ore 3 pomeridiane, nel tribunale di commercio di Torino, davanti il signor giudice commissario Francesco Vercellone, per deliberare sul resoconto dei sindaci dell'unione, a termini dell'art. 578 del Codice di commercio.

Torino, li 9 marzo 1861.

Avv. Pianzola sost. segr.

NOTIFICAZIONE.

Con atto d'oggi dell'usciere Domenico Gervino, addetto alla giudicatura di Torino, sez. Borgo Nuovo, è stata sull'instanza di Giuseppe Pavia, residente in Torino, notificata a mente dell'art. 61 del cod. di proc. civ., a Lucia Sardi, meglio legalmente separata di Giuseppe Bima, di domicilio, residenza e dimora incerti, copia del verbale 12 corrente, del signor giudice di detta sezione, con cui, ritenuta la contumacia della Bima, si è rinviata la causa tra li instanti, ivi mossa contro questa, Giacomasso e Gonella, all'udienza del 19 corrente, ore 8, per la dichiarazione del Gonella.

Torino, 15 marzo 1861.

Brocardi sost. Migliassi p.

NOTIFICANZA DI SENTENZA

Con atto dell'usciere Giuseppe Marchisio 13 marzo corrente, venne intimata a termini dell'art. 61 del codice di procedura civile, alli Giovanni e Giuseppina Rossini, coniugi Frova, la sentenza in data 14 dicembre 1860, resa dalla Corte d'appello di Torino, con cui si pronunciò la contumacia dei detti coniugi Frova, e si mandò unire la causa dei medesimi con quella delli principali delli causidici Capriolio, Ravasenga e Panza, comparsi nel giudizio fra di essi e li detti contumaci vertente avanti la prefata eccell.ma Corte.

Torino, 13 marzo 1861.

Capriolio p. c.

NEL GIUDICIO DI FALLIMENTO

di Bersano Cesare, farmacista e droghiere in Caraglio.

Il tribunale del circondario di Cuneo con sua sentenza d'oggi, ha nominato a sindaci definitivi della massa, la ragioni di negozio correnti in Cuneo, sotto le firme Sosso e Fioretti, e Vincenzo Audisio, e per la verifica dei crediti ha fissato l'adunanza di tutti li creditori, nanti l'ill.mo signor avv. conte Ignazio Avogadro di Cerreto, giudice commissario in una sala dello stesso tribunale, alle ore 10 di mattina, del giorno 8 aprile prossimo venturo.

Cuneo, 13 marzo 1861.

Belli sost. segr.

SUBASTAZIONE.

Avanti il tribunale del circondario di Novara, ad instanza del signor Marco Levi d'Elia, domiciliato a Vercelli, in odio di Giovanni Roberto, debitore principale, e di Andrea Torazzo, terzo possessore, ambi domiciliati a Borgo Vercelli, avrà luogo avanti il prelodato tribunale, alla sua udienza del 1 26 prossimo venturo aprile, l'incanto in cinque distinti lotti, dei beni e casa posti in Borgo Vercelli e suo territorio, sulle offerte ed alle condizioni autorizzate di relativa sentenza 9 febbraio corrente, ed il tutto specificato nel successivo bando delli 21 stesso mese.

Novara, 22 febbraio 1861.

Falcone sost. Graj p. c.

TRASCRIZIONE.

Per gli effetti legali si reca a notizia che l'instrumento 16 7.bre 1858, rog. Aro, d'acquisto per L. 1,700, dalla signora Agnese Irma di Luigi, consorte del caus. Augusto Dollero di Giacomo, dimorante a Saluzzo, di casa, sito ed orto, regione Strada di Vacra, di cent. 65, ne' di mappa 2668, 2669, e Goreto di are 30, ora campo alteniro per due terzi circa, nn. di mappa 2139, 2140, situati in Cavallermaggiore, da Lorenzo Sarniotto fu Bartolomeo, ivi dimorante, venne trascritto alla conservatoria d'ipoteche di Saluzzo il 15 marzo corrente, e posto al volume 21, art. 22 alienazioni, registro 211, casella 104 d'ordine.

Saluzzo, 15 marzo 1861.

Raynaudi Angelo proc.

Segue un Supplimento d'inserzioni giudiziarie.

TORINO, TIP. G. FAVALE E COMP.